

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2831

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PRATAVIERA, FEDRIGA

Modifica all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente condannato per un reato contro la pubblica amministrazione

Presentata il 20 gennaio 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di riforma della pubblica amministrazione, inserendo l'articolo 55-*quater* nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha innovato il sistema disciplinare nel pubblico impiego, prevedendo, da un lato, infrazioni specifiche commesse dal dipendente e punibili, appunto, con il licenziamento e rendendo obbligatorio, dall'altro, l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dei dirigenti nei confronti del personale sottoposto.

Purtroppo, oggi, la cronaca registra troppi episodi di corruzione, abuso d'ufficio e casi simili, che alimentano nel cittadino onesto sentimenti di sfiducia

nelle istituzioni. Quando poi a commettere il reato è un dipendente pubblico ciò determina un maggiore risentimento sociale in coloro che sono precari o contrattisti a termine ovvero dipendenti privati, ritenendo alquanto vergognoso il mantenimento del posto di lavoro nonostante la condanna.

L'articolo unico della presente proposta di legge intende, dunque, integrare il disposto normativo in materia di licenziamento disciplinare del pubblico dipendente di cui al citato articolo 55-*quater*, prevedendo che la sanzione disciplinare del licenziamento sia disposta anche nei casi di condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato contro la

pubblica amministrazione, come quelli di abuso d'ufficio, corruzione, concussione o peculato, fissando in sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza all'interes-

sato il termine entro il quale dare seguito alla sanzione. Ciò si rende necessario per garantire una tempestività dell'esecuzione del provvedimento disciplinare.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Si applica altresì la sanzione disciplinare del licenziamento in caso di condanna passata in giudicato per un qualsiasi reato contro la pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza di condanna ».



17PDL0060060